



Firmato digitalmente
da GIANLUCA
NAPOLEONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI ROMA:02126441001

Repertorio n. 51.796

Raccolta n. 25.896

ATTO COSTITUTIVO DELLA

ASSOCIAZIONE "IL PIACERE DI SAPERE A.P.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2022 (DUEMILAVENTIDUE)**, il giorno **QUATTORDICI**, del mese
di **GIUGNO**, in **ROMA**, Corso Vittorio Emanuele II numero 349.

Dinanzi a me Dott. **GIANLUCA NAPOLEONE**, NOTAIO in **CIVITAVEC-**
CHIA, con studio in Lungoportò Gramsci numero 63, iscritto al
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

sono presenti i Signori:

- **ABRUSCI Vito Michele**, nato a **BARI** il **16 GIUGNO 1949**, resi-
dente in **ROMA**, Via Paolo Barison numero 110, codice fiscale
BRS VMC 49H16 A662R, cittadino italiano;

- **CESE Alessio**, nato a **ROMA** il **20 MAGGIO 1995**, residente in
ROMA, Largo Raffaele Pettazzoni numero 42 codice fiscale CSE
LSS 95E20 H501B, cittadino italiano;

- **CONTI Francesco**, nato a **ROMA** il **7 AGOSTO 1961**, residente in
ROMA, Via del Boschetto numero 77, codice fiscale CNT FNC
61M07 H501A, cittadino italiano;

- **MARINUCCI Annalia**, nata a **FIRENZE** il **4 MARZO 1962**, residente
in **ROMA**, Via del Boschetto numero 77 codice fiscale MRN NNL
62C44 D612C, cittadina italiana;

- **MEDAGLIA Maria Teresa**, nata a **BADEN (SVIZZERA)** il **23 APRILE**
1975, residente in **SAN PIETRO A MAIDA (CZ)**, Via Leningrado nu-

Registrato a
Civitavecchia
il 21 giugno 2022
n. 2295
Serie 1T
Euro 200,00
Modello Unico

mero 76, codice fiscale MDG MTR 75D63 Z133A, cittadina italiana;

- **PAMPALONI Vania**, nata a **FIRENZE** il **30 GIUGNO 1951**, residente in ROMA, Via Paolo Barison numero 110, codice fiscale PMP VNA 51H70 D612S, cittadina italiana;

- **SPOLA Alessandra**, nata a **ROMA** il **5 LUGLIO 1998**, residente in SUTRI (VT), Via Giacomo Cesaroni numero 23 codice fiscale SPL LSN 98L45 H501H, cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita una ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata: **"IL PIACERE DI SAPERE A.P.S."**, con sede in **ROMA**.

Ai soli fini di cui all'articolo 111 ter disp. att. l'indirizzo è in Via Paolo Barison numero 110F.

Essa è retta dallo **STATUTO SOCIALE** che si allega al presente atto sotto la **LETTERA "A"**, quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, apolitica e apartitica che, sulla base del principio di sussidiarietà secondo quanto previsto dall'art. 118 della Co-

stituzione, in conformità con la Legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, opera senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere la promozione culturale di attività e progetti volti ad elevare il livello culturale della popolazione.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere cicli di lezioni nelle diverse discipline accademiche, senza rilascio di titoli di studio, rivolti a cittadine e cittadini di qualunque fascia di età adulta.

Per le finalità suddette l'Associazione svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale meglio indicate nel successivo articolo e nell'articolo 5 dello statuto allegato, in ossequio alla disciplina del D.Lgs. n. 117/2017.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, in ossequio alla disciplina del terzo settore.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 4

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale ed in modo prevalente le seguenti attività:

	A) organizzazione di attività culturali con finalità educativa, mediante l'organizzazione diretta in modalità on line (o in modalità "in presenza") di cicli di lezioni in discipline accademiche, senza rilascio di titoli di studio, rivolti a cittadine e cittadini di qualunque fascia di età adulta;	
	B) formazione post universitaria senza rilascio di titoli di studio attraverso seminari, lezioni o incontri culturali;	
	C) organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo da ottenersi anche mediante diffusione di testi relativi alle lezioni ed agli incontri di cui ai precedenti punti;	
	D) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale volte a valorizzare il patrimonio storico artistico mediante incontri o lezioni di storia, di logica, di arte e di architettura rivolte ai turisti che visitano la città.	
	Tali attività sono rivolte a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione culturale, seminari, percorsi culturali, laboratori, progetti a supporto di una crescita sociale e culturale della popolazione, al fine di ottenere una maggiore partecipazione e coinvolgimento, migliorando la qualità della vita e il	

benessere dell'intera comunità.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con enti pubblici e/o soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri associati tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.

ARTICOLO 5

L'Associazione, inoltre, al fine di raggiungere i propri obiettivi e finalità, a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, esercita e organizza le attività, individuate dall'Organo Amministrativo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate al superiore articolo nonché all'art. 5 dell'allegato statuto.

ARTICOLO 6

L'amministrazione dell'associazione è affidata a un Consiglio Direttivo composto da tre membri mentre la rappresentanza è affidata al Presidente.

I componenti costituiscono il primo nucleo di associati effettivi ed eleggono il primo **CONSIGLIO DIRETTIVO**, a comporre il quale vengono chiamati i Signori:

- ABRUSCI VITO MICHELE, come sopra generalizzato, quale **Presi-**

dente;

- CONTI FRANCESCO, come sopra generalizzato, quale **Vice Presidente;**

- SPOLA ALESSANDRA, come sopra generalizzata, quale **Segretario**
- Tesoriere.

I suddetti signori dichiarano di accettare la carica come sopra loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 7

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati; possono pertanto aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata

dal Legale rappresentante di tali Enti all'Assemblea degli associati, che decide nel merito entro 30 (trenta) giorni.

Gli Enti aderenti sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni.

L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, in accoglimento della relativa domanda di ammissione.

L'eventuale reiezione della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la

quota associativa annuale.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 8

All'Associazione aderiscono, come Associati, coloro che l'hanno fondata sottoscrivendo l'atto costitutivo e possono aderire come Associati, con le modalità indicate dal superiore articolo e senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di osservare il suo statuto.

Possono divenire associati sia cittadini maggiorenni di entrambi i sessi, sia associazioni di promozione sociale, anche enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Tutti gli associati godono del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea.

Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma

dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a partecipare alle assemblee;

d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare i bilanci;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

g) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Con particolare riferimento ai doveri degli associati, si precisa che gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto allegato, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contra-

sto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- versare la quota associativa;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ARTICOLO 9

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al **31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue)**.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della neo costituita Associazione.

ARTICOLO 10

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori.

Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

I COMPARENTI MI ESONERANO DALLA LETTURA DELL'ALLEGATO, DICHIARANDO DI AVERNE PIENA ED ESATTA CONOSCENZA.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore 15.20 (quindici e venti).

Consta di tre fogli scritti, in parte a macchina e in parte a mano, da persone di mia fiducia, su pagine dieci e righe quindici della presente undicesima.

F.to Vito Michele Abrusci

F.to Alessio Cese

F.to Francesco Conti

F.to Annalia Marinucci

F.to Maria Teresa Medaglia

F.to Vania Pampaloni

F.to Alessandra Spola

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo

Allegato "A" alla Raccolta numero 25.896

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"IL PIACERE DI SAPERE A.P.S."

Articolo 1) Costituzione

È costituita con sede in ROMA, l'associazione di promozione sociale

"IL PIACERE DI SAPERE A.P.S."

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

L'Associazione opera principalmente nel territorio del Comune di ROMA.

Articolo 2) Scopi

L'Associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, apolitica e apartitica che, sulla base del principio di sussidiarietà secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e successive modificazioni, opera senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere la promozione culturale di attività e progetti volti ad elevare il livello culturale della popolazione.

	In particolare, l'Associazione si propone di promuovere cicli	
	di lezioni nelle diverse discipline accademiche, senza	
	rilascio di titoli di studio, rivolti a cittadine e cittadini	
	di qualunque fascia di età adulta.	
	Per le finalità suddette l'Associazione svolge in modo	
	prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari	
	e di terzi, le attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto, in forma di produzione o	
	scambio di beni e servizi.	
	Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate	
	a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose	
	dei diritti inviolabili della persona in ossequio alla	
	disciplina del terzo settore.	
	L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre	
	dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile.	
	Articolo 3) Durata	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Articolo 4) Attività dell'Associazione	
	L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività,	
	secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del	
	presente statuto:	
	- attività di interesse generale;	
	- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale	
	di interesse generale;	
	- attività di raccolta fondi.	

Articolo 5) Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale ed in modo prevalente le seguenti attività:

A) organizzazione di attività culturali con finalità educativa, mediante l'organizzazione diretta in modalità online (o in modalità "in presenza") di cicli di lezioni in discipline accademiche, senza rilascio di titoli di studio, rivolti a cittadine e cittadini di qualunque fascia di età adulta;

B) formazione post universitaria senza rilascio di titoli di studio attraverso seminari, lezioni o incontri culturali;

C) organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo da ottenersi anche mediante diffusione di testi relativi alle lezioni ed agli incontri di cui ai precedenti punti;

D) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale volte a valorizzare il patrimonio storico artistico mediante incontri o lezioni di storia, di logica, di arte e di architettura rivolte ai turisti che visitano la città.

Tali attività sono rivolte a tutti gli iscritti

all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione culturale, seminari, percorsi culturali, laboratori, progetti a supporto di una crescita sociale e culturale della popolazione, al fine di ottenere una maggiore partecipazione e coinvolgimento, migliorando la qualità della vita e il benessere dell'intera comunità.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con enti pubblici e/o soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri associati tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 6) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo numero 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi l'Associazione, inoltre, esercita e organizza le attività, individuate dall'Organo Amministrativo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Articolo 7) Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articolo 7 e 79 del Decreto Legislativo numero 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 8) Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

L'associazione può inoltre stipulare con essi accordi e

convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività, l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si impegna nella collaborazione con le Università interessate ad organizzare nelle aule universitarie cicli di lezioni in discipline accademiche, rivolte a tutta la popolazione, e altre attività di cui all'articolo 5, anche attraverso azione di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, 117.

L'Associazione partecipa a progetti (locali, nazionali o internazionali) che sono utili al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 9) Apporto dei volontari

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro qualifica è incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione e la loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 10) Associati

All'Associazione aderiscono, come Associati, coloro che l'hanno fondata sottoscrivendo l'atto costitutivo e possono aderire come Associati, con le modalità indicate nel successivo articolo 11 e senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di osservare il suo statuto.

Possono divenire associati sia cittadini maggiorenni di entrambi i sessi, sia associazioni di promozione sociale, anche enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 12.

Tutti gli associati godono del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea.

Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a partecipare alle assemblee;

d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare i bilanci;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

g) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Articolo 11) Ammissione degli Associati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati, possono pertanto aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data

di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti all'Assemblea degli associati, che decide nel merito entro 30 giorni.

Gli Enti aderenti sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni.

L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in

nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, in accoglimento della relativa domanda di ammissione.

L'eventuale reiezione della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 12) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

* per decesso;

* per recesso;

* per decadenza, a causa di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

* per esclusione, a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La decadenza e l'esclusione degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata; in tal caso, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

La decadenza e l'esclusione di un membro diventa operante con l'annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in

	forma scritta al Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione	
	utile e lo annota sul libro degli associati.	
	L'associato receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate.	
	Gli associati decaduti potranno, dietro domanda, essere	
	riammessi pagando una nuova quota di iscrizione; tale	
	riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima	
	Assemblea degli associati.	
	Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso,	
	gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la	
	divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della	
	quota o del contributo versato.	
	Articolo 13) Doveri degli associati	
	Gli associati sono tenuti a:	
	- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretto;	
	- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in	
	contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;	
	- versare la quota associativa;	
	- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al	

raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 14) Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente

statuto.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Articolo 15) Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà.

Articolo 16) Libri sociali obbligatori

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio

Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

- l'eventuale registro dei volontari, dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 17) Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio.

Il Bilancio deve essere approvato entro il giorno 30 (trenta) del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Si applicano gli articoli 13 e 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto e pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa

vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Articolo 18) Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- il Vice-Presidente
- il Segretario-Tesoriere.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 19) Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e, all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

Nell'Assemblea hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più delle deleghe consentite dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può svolgersi anche in forma telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto.

Alle votazioni in Assemblea possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di associato.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria, a seconda dell'oggetto:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

	confronti;	
	- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato	
	accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di	
	radiazione, sospensione, espulsione;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il	
	voto favorevole della metà più uno degli associati mentre, in	
	seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per	
	delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole	
	dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Articolo 20) - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione ed è formato da tre membri, eletti	
	dall'Assemblea degli associati con tre successive votazioni:	
	- il Presidente dell'Associazione;	
	- il Vice-Presidente dell'Associazione;	
	- il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.	
	Nella prima votazione, quella per il Presidente	
	dell'Associazione, sono eleggibili tutti gli associati,	

ciascun associato presente esprime un solo suffragio e risulta eletto chi riceve il numero maggiore di suffragi (a parità di suffragi, prevale l'associato più anziano).

Nella seconda votazione, quella per il Vice-Presidente, sono eleggibili tutti gli associati eccetto il Presidente.

Ciascun associato presente esprime un solo suffragio e risulta eletto chi riceve il numero maggiore di suffragi (a parità di suffragi, prevale l'associato più anziano).

Nella terza votazione, quella per il Segretario-Tesoriere, sono eleggibili tutti gli associati eccetto il Presidente e il Vice-Presidente, ciascun associato presente esprime un solo suffragio e risulta eletto chi riceve il numero maggiore di suffragi (a parità di suffragi, prevale l'associato più anziano).

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati e rimangono in carica per 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 c.c.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Vice-Presidente o il Segretario-Tesoriere decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva con un associato che rimane

in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decade dall'incarico il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decade l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo con l'elezione di Presidente, Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e può riunirsi anche in via telematica.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza di due membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Vice-Presidente o del Segretario-Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

	Articolo 21) - Presidente	
	Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti	
	di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza	
	legale e la firma sociale.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e	
	del buon andamento degli affari sociali.	
	Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano	
	l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi	
	e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.	
	Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
	In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa	
	all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene	
	sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.	
	Articolo 22) Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere	
	Il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere esercitano i	
	poteri e i compiti loro attribuiti dal presente Statuto.	
	Il segretario tesoriere cura la gestione amministrativa	
	dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le	
	relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,	
	predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo	
	accompagnandoli da apposita relazione; egli, inoltre, redige i	
	verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio	
	Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del	
	libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze	

	dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le	
	pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di	
	credito e gli altri enti in genere.	
	Articolo 23) - Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli	
	associati deve nominare un Organo di Controllo, anche	
	monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo	
	2399 del codice civile.	
	I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del codice civile.	
	Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	anni e sono rieleggibili.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	L'Organo di Controllo ha compiti di monitoraggio	

sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Articolo 24) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Articolo 25) Norme transitorie

Tutti gli adempimenti e gli obblighi legati all'approvazione
di una normativa specifica trovano applicazione alla sua
entrata in vigore

Articolo 26) - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica
quanto disposto dal Decreto 117/2017 e successive
modificazioni, le norme del Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di
settore.

F.to Vito Michele Abrusci

F.to Alessio Cese

F.to Francesco Conti

F.to Annalia Marinucci

F.to Maria Teresa Medaglia

F.to Vania Pampaloni

F.to Alessandra Spola

F.to Gianluca Napoleone Notaio

○○○

o0o

Copia su supporto informatico, conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rilascia a richiesta dell'INTERESSATO.

Civitavecchia, lì 21 (ventuno) giugno 2022 (duemilaventidue).